



COMUNE DI SUSÀ
Città Metropolitana di Torino

**Regolamento comunale
per lo svolgimento delle sedute degli Organi del Comune
in modalità telematica**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 31.05.2022.
Modificato con Deliberazione C.C. n.26 del 10.10.2023.

Sommario

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Definizioni	3
Art. 3 - Principi e criteri.....	3
Art. 4 - Requisiti tecnici.....	4
Art. 5 - Convocazione e svolgimento delle sedute.....	4
Art. 6 - Accertamento del numero legale	6
Art. 7- Votazioni	6
Art. 8 - Verbale di seduta	7
Art. 9 - Protezione dei dati personali	7
Art. 10 - Disposizioni finali	7

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle riunioni del Consiglio comunale che si tengono in modalità telematica (videoconferenza), salvo che il Presidente del Consiglio ravvisi la necessità di richiedere la presenza in sede dei consiglieri comunali.
2. Il medesimo regolamento si applica, per analogia, alle sedute della Giunta, delle Commissioni consiliari, della Conferenza dei capigruppo ed alle sedute di qualsiasi altra commissione istituita o da istituire all'interno del Comune, compresa la Sottocommissione Elettorale Circondariale.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento sono definite "sedute in modalità telematica" le riunioni del Consiglio comunale e della Giunta che si svolgono con uno o più componenti collegati per videoconferenza e quindi partecipi anche a distanza, ossia da luoghi diversi, anche differenti tra loro, dalla sede dell'incontro fissato nella convocazione.
2. Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video (videotelefoni oppure via internet o satellite).

Art. 3 - Principi e criteri

1. Il presente Regolamento è ispirato ai principi di pubblicità di cui all'articolo 38 del D.Lgs n. 267/2000 ed ai criteri di cui all'articolo 73 del D.L. n. 18/2020:
 - a) pubblicità: le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche e possono essere trasmesse in diretta streaming sul portale istituzionale del comune. Le registrazioni delle sedute sono messe a disposizione sul medesimo portale. Fanno eccezione le sedute che hanno carattere riservato secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale, le riunioni della Giunta, della Conferenza dei capigruppo e delle Commissioni. In ogni caso la diffusione delle videoriprese deve rispettare i principi di completezza informativa, imparzialità, obiettività e trasparenza, evitando l'alterazione del significato delle opinioni espresse e quanto stabilito dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 - b) trasparenza: si realizza mediante la completa accessibilità da parte dei consiglieri ai documenti relativi agli argomenti inseriti nell'ordine del giorno, nei medesimi modi e termini previsti per le sedute in presenza, anche accedendo all'area dedicata del portale internet del comune;

c) tracciabilità: è garantita la verbalizzazione delle riunioni e la conservazione nel tempo dei relativi verbali redatti come previsto dal vigente Regolamento del consiglio comunale.

Art. 4 - Requisiti tecnici

1. La piattaforma telematica utilizzata deve garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- a) la verifica della identità dei soggetti che intervengono in videoconferenza;
- b) la possibilità a tutti i componenti dell'organo collegiale di partecipare alla discussione e alla votazione su ogni argomento;
- c) la reciproca percezione audiovisiva degli interventi e dichiarazioni da parte di tutti i componenti, in modo da consentire un collegamento simultaneo su un piano di parità del dibattito;
- d) la visione e condivisione tra i partecipanti della documentazione relativa agli argomenti in discussione;
- e) la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati, la constatazione e proclamazione dei risultati della votazione e delle posizioni assunte dai singoli consiglieri;
- f) la completezza del verbale sulla base di quanto discusso e deliberato;
- g) la garanzia della segretezza delle sedute della Giunta e ove necessario del Consiglio comunale;
- h) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- i) la tracciabilità mediante verbalizzazione delle riunioni, acquisizione e conservazione dei file dei lavori.

2. La piattaforma deve garantire che il Segretario comunale abbia sempre la completa visione e percezione dell'andamento della seduta e di quanto viene deliberato, anche con riguardo ad eventuali questioni incidentali.

3. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale e dei sistemi informatici di condivisione di files (ad es. cloud).

Art. 5 - Convocazione e svolgimento delle sedute

1. La convocazione delle adunanze del Consiglio comunale con il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente del Consiglio comunale, a tutti i

componenti dell'Organo secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio comunale.

2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del possibile ricorso alla modalità telematica. All'avviso di convocazione può essere allegata una nota contenente ogni utile indicazione operativa per la partecipazione e lo svolgimento della seduta in videoconferenza.

3. Uno o più componenti del Consiglio comunale e della Giunta potranno essere collegati per videoconferenza anche dal Palazzo comunale.

4. Il Sindaco o il Segretario comunale possono prendere parte alla seduta del Consiglio o della Giunta collegati in videoconferenza da una sede diversa dal Palazzo comunale.

5. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche il Consiglio e la Giunta, si avvalgono di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.

6. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'Ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti.

7. Per la validità delle sedute in modalità telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.

8. È consentito collegarsi da qualsiasi luogo che consenta il rispetto delle prescrizioni di cui al presente regolamento e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la segretezza della seduta, ove necessario.

9. Le sedute del Consiglio comunale in videoconferenza si intendono svolte nella sala della sede istituzionale dell'Ente indicata nell'avviso di convocazione.

10. I lavori dell'assemblea sono regolati dal Presidente del Consiglio comunale secondo le prescrizioni del Regolamento generale del Consiglio comunale. Lo stesso Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza.

11. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente della Giunta e del Consiglio che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. In alternativa il Presidente può sospendere la seduta per consentire il ripristino del collegamento. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata, secondo quanto dispone il regolamento del consiglio comunale.

12. Qualora durante una votazione si manifestino dei problemi di connessione e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, la seduta viene sospesa. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta. Al termine della sospensione il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati.

13. Ciascun Consigliere od altro soggetto chiamato a partecipare od intervenire alle riunioni telematiche del Consiglio, di sue articolazioni o della Giunta è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema di videoconferenza e dell'utilizzo improprio del microfono, della telecamera e di ogni altro dispositivo di connessione telematica impiegato, anche se attivato in via accidentale.

Art. 6 - Accertamento del numero legale

1. All'inizio della seduta è accertata da parte del Segretario comunale, mediante riscontro a video ed appello nominale, l'identità dei Consiglieri e la presenza del numero legale. I partecipanti, pertanto, dovranno rispondere all'appello per chiamata nominale attivando videocamera e microfono per consentire la propria identificazione.
2. Tale modalità di identificazione potrà essere ripetuta ogni qualvolta se ne ravvisi l'esigenza, compresa la richiesta di verifica del numero legale durante la seduta.
3. Ai fini della determinazione del numero legale sono considerati presenti sia i Consiglieri presenti in aula che quelli collegati da remoto.

Art. 7- Votazioni

1. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese.
2. Il voto è espresso per chiamata nominale da parte del Segretario comunale, attivando il Consigliere la videocamera e il microfono e in subordine avvalendosi delle modalità previste dalla piattaforma prescelta, che deve comunque consentire l'accertamento della identità dei Consiglieri votanti e l'espressione del voto. Il Presidente, con l'assistenza del Segretario:
 - accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza e aggiunge ai voti così accertati quelli già espressi in sede di dichiarazione di voto;
 - proclama conseguentemente il risultato di ogni votazione.
3. Ferma restando la regola della votazione in forma palese, per i casi in cui si debba procedere a scrutinio segreto, la piattaforma deve garantire l'espressione del voto in

forma tale da rendere non riconducibile il voto al Consigliere che lo ha espresso. Ciò può avvenire anche tramite sistemi di espressione di voto/preferenza e/o l'utilizzo di schede/modelli telematici preimpostati dagli uffici, che garantiscano la segretezza del votante.

Art. 8 - Verbale di seduta

1. Per la redazione del verbale si applicano le disposizioni previste dal vigente regolamento del Consiglio comunale.
2. Nel verbale della seduta devono essere riportate altresì:
 - la circostanza che la seduta è svolta in videoconferenza od in forma mista e coloro che vi partecipano in videoconferenza (con verifica della qualità adeguata del collegamento), in presenza ovvero sono assenti;
 - la dichiarazione della sussistenza del numero legale.

Art. 9 - Protezione dei dati personali

1. Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti del Consiglio comunale, gli Assessori, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti (come i componenti di organismi dell'Ente stesso) che partecipano alle sedute del Consiglio comunale ed in particolare coloro che propongono o intervengono sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno nel corso della seduta.
2. Al fine di assicurare la sola ripresa di tali soggetti, le telecamere per la ripresa delle sedute consiliari sono orientate in modo tale da non inquadrare il pubblico eventualmente presente in sala né altri soggetti, salvo il personale dipendente in servizio, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio (emiciclo) riservato ai componenti del Consiglio comunale.
3. Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, è fatto espresso rinvio al Regolamento comunale del Consiglio comunale di cui costituisce un'integrazione.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno in cui diventa esecutiva la deliberazione di Consiglio Comunale che lo approva.